



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha introdotto nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto alla Presidenza del Consiglio le funzioni già attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e stampa;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto di autore, che tra l'altro ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale;

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti", in particolare l'art. 2;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 20;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2006, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le attività inerenti i compiti relativi all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2008, recante la riorganizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

12



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla istituzione di un comitato tecnico per la individuazione di proposte e il coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno della pirateria digitale e multimediale;

CONSIDERATA l'opportunità di collocare tale comitato presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, sia in ragione della trasversalità della materia, che interessa i diversi settori della creazione e della produzione dei contenuti digitali, sia in ragione della previsione normativa di cui alla legge n. 43 del 2005, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di promuovere forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore

CONSIDERATA la proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di cui alla nota del 18 luglio 2008, prot. n. SSL/1565/08, e la relativa nota di risposta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Gianni Letta, del 21 luglio 2008, prot. USG 0003133 P-3.2.10;

SENTITE le amministrazioni interessate;

DECRETA:

Art. 1

(Istituzione e compiti del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, un Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale (d'ora in avanti Comitato), con i compiti, tra l'altro, di:

- a) coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno;
- b) studio e predisposizione di proposte normative;
- c) analisi e individuazione di iniziative non normative, ivi compresa anche la eventuale stipula di appositi codici di condotta e di autoregolamentazione.

Art. 2

(Composizione del Comitato)

Il Comitato è composto:

- a) dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Coordinatore;
- b) dal Capo di Gabinetto del Ministero dei Beni e Attività Culturali, in qualità di Vice Coordinatore;

sm



VISTO E RINNOVATO DAL N. 3354/08

Roma, 18/09/08

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno;
- d) dal Capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri;
- e) dal Capo di Gabinetto del Ministero per lo Sviluppo Economico;
- f) dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia;
- g) dal Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche Europee;
- h) dal Capo di Gabinetto del Ministero della Gioventù;
- i) dal Presidente della SIAE;
- j) da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominati con decreto del Segretario Generale;
- k) da due rappresentanti del Ministro per i beni e le attività culturali, nominati con decreto del Ministro;
- l) da due esperti del settore, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dei Beni e Attività Culturali.

Art. 3

(Modalità di funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato è convocato dal Coordinatore o, su suo mandato, dal Vice Coordinatore. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno.
2. Il Comitato svolge audizioni, anche pubbliche, di esponenti delle categorie, associazioni, enti dei settori interessati.
3. Il Comitato si avvale di un proprio specifico indirizzo internet per avviare una consultazione pubblica con le categorie interessate, con gli utenti del settore e con i cittadini.
4. Il Comitato, per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, opera in raccordo con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre amministrazioni componenti il Comitato;
5. Il Coordinatore del Comitato individua fino a un massimo di tre unità, con funzioni di segreteria, da individuare nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

(Compensi)

1. I componenti del Comitato non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.
2. I componenti del Comitato di cui alla lettera l) dell'art. 2 hanno diritto al rimborso delle eventuali spese di trasferta, con oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 15.9.08

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI